

## **Regolamento per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo per l'anno 2021 e successivi nell'ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa SpA**

### **Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento.**

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di agevolazioni economiche sotto forma di BONUS Sociale Idrico Integrativo (da ora BONUS Integrativo) ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A alla Deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, modificato e integrato con le deliberazioni 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR, 165/2019/R/COM e 3/2020/R/IDR (da ora TIBSI), a decorrere dall'annualità 2021.
2. Il BONUS Integrativo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al BONUS Sociale Idrico (da ora BONUS Nazionale) istituito con il TIBSI, e costituisce un rimborso tariffario in favore delle cosiddette "utenze deboli", corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa Spa e che versano in condizioni socio-economiche disagiate, secondo i criteri indicati nel presente Regolamento.

### **Art. 2 – Finanziamento del BONUS Integrativo.**

1. Ai sensi dell'art. 8 del TIBSI, è istituito un Fondo Integrativo finalizzato al finanziamento del BONUS Integrativo per ciascuna annualità, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.1.
2. Il Fondo Integrativo è pari all'ammontare degli OP<sub>social</sub> così come determinato ed approvato ai sensi del Metodo Tariffario di cui alla Deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR e del successivo Metodo Tariffario di cui alla Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR, comunque nel rispetto delle future disposizioni ARERA in materia tariffaria.
3. Il fondo, pari a € 2.000.000,00, è ripartito tra tutti i comuni afferenti all'ambito territoriale gestito da Abbanoa SpA, proporzionalmente alla popolazione residente e sulla base della superficie territoriale, così come specificato nell'allegato B alla deliberazione CIA n. 38 del 27 novembre 2020.
4. L'importo così individuato è utilizzato con le modalità ed i criteri fissati nei successivi articoli del presente Regolamento.
5. La componente tariffaria OP<sub>social</sub> viene aggiornata e conguagliata nel rispetto delle disposizioni ARERA in materia.

### **Art. 3 – Procedura di agevolazione e titolarità delle competenze.**

1. Il riconoscimento del BONUS INTEGRATIVO avviene ad esito della procedura di seguito specificata, alla quale partecipano l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale gestito da Abbanoa SpA e il Gestore del Servizio Idrico Integrato Abbanoa SpA.
2. È compito dell'EGAS la definizione del presente Regolamento attuativo e delle eventuali modifiche e integrazioni, nel rispetto ed in coerenza con i provvedimenti emanati dall'ARERA, nonché la verifica della corretta attuazione del Regolamento stesso.

3. I comuni, singoli o associati, sono i soggetti competenti ad individuare gli aventi diritto al BONUS INTEGRATIVO e deputati allo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
4. Il Gestore Unico del SII della Sardegna, Abbanoa S.p.A. è il soggetto designato a erogare agli utenti diretti ed indiretti beneficiari il BONUS INTEGRATIVO, nei limiti e con le modalità stabilite dal presente regolamento.

#### **Art. 4 – Termini di presentazione della domanda.**

1. Gli utenti del servizio idrico integrato in possesso dei requisiti stabiliti all'art. 5 devono presentare istanza di ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, presso il proprio comune di residenza **entro e non oltre il giorno 30 maggio di ogni anno**, conformemente a una delle seguenti modalità:
  - a) a mano presso l'ufficio protocollo;
  - b) tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata;
  - c) tramite raccomandata A/R;
  - d) mediante la procedura on line disponibile nel sito dedicato [www.bonusacqua.it](http://www.bonusacqua.it).
2. In caso di utilizzo della modalità di presentazione indicata al punto c), la raccomandata A/R dovrà pervenire all'indirizzo indicato entro e non oltre il termine ultimo, pertanto, ai fini dell'ammissibilità, non farà fede la data di spedizione della stessa.
3. All'istanza di ammissione, presentata mediante l'utilizzo del modulo allegato al presente Regolamento (All. 1), dovranno essere allegati:
  - a) un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
  - b) una bolletta a cui si riferisce l'utenza;
  - c) copia dell'attestazione dell'ISEE ORDINARIO in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

La mancata presentazione entro i termini predetti renderà nulla la richiesta.

4. Il Comune prende in carico la domanda verificando i requisiti di ammissione al BONUS Integrativo, ovvero:
  - a) il rispetto della soglia ISEE prevista all'art. 5.2,

- C\_L202 - - 1 - 2024-02-05 - 0000933
- b) che la residenza del richiedente sia presso il punto di fornitura indicato in bolletta o sia ad esso riconducibile,
  - c) la natura residenziale della fornitura indicata in bolletta (tariffa Domestico Residente o Condominiale),
  - d) l'appartenenza del soggetto al nucleo familiare ISEE dell'intestatario della fornitura (in caso di utenza diretta) o comunque del nucleo agevolato ivi residente (in caso di utenza indiretta).
5. Il Comune comunica al richiedente l'eventuale diniego per consentire al richiedente di integrare la documentazione eventualmente lacunosa o mancante.
  6. A conclusione dell'istruttoria e comunque entro il 30 luglio di ciascun anno il Comune approva l'elenco dei beneficiari residenti nel proprio territorio, che avrà cura di trasmettere all'EGAS, sia in formato pdf che excel, unitamente all'atto di approvazione, al seguente indirizzo PEC [protocollo@pec.egas.sardegna.it](mailto:protocollo@pec.egas.sardegna.it).  
Qualora l'importo del Fondo integrativo assegnato al singolo comune non consenta il finanziamento di tutte le domande pervenute, il comune provvede a redigere due elenchi: l'elenco dei beneficiari e l'elenco degli idonei non beneficiari per assenza di risorse.  
L'elenco dei beneficiari, ordinato in base al valore ISEE deve contenere, a pena di inammissibilità, tutte le informazioni riportate nel format allegato al presente Regolamento (All.2). La mancata comunicazione entro i termini da parte dei Comuni implica il non riconoscimento dell'agevolazione del BONUS Integrativo.
  7. L'EGAS, con determinazione dirigenziale, prende atto degli elenchi trasmessi da ciascun Comune e comunica al Gestore gli utenti beneficiari della misura, il quale, a seguito delle verifiche di propria competenza sulla congruità dei dati acquisiti con quelli risultanti dal proprio sistema gestionale, applicherà l'agevolazione sui consumi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di competenza.
  8. Nel caso in cui, durante la fase di verifica di cui sopra a carico del Gestore, emergessero difformità, la domanda presentata dall'utente risulterà irricevibile e segnalata, all'EGAS e al Comune di residenza con indicata la relativa motivazione.

#### **Art. 5 – Requisiti di ammissione al BONUS Integrativo.**

1. Sono ammessi al BONUS Integrativo:
  - a. gli utenti diretti intestatari di utenza Domestica Residente, per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE, e laddove sia garantito il possesso dei seguenti requisiti:
    - i. la coincidenza della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto;
    - ii. la coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE.
  - b. gli utenti indiretti, a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il